

**Norme in materia di studenti a tempo parziale e fuori corso, nonché  
in materia di decadenza dai corsi di studio**  
(Emanato con D.R. n.177 del 23 Gennaio 2012)

**CAPO I**  
**REGIME DI IMPEGNO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE:**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione e  
opzione a favore del regime di impegno a tempo parziale  
ovvero di impegno a tempo pieno**

1. Gli studenti che versino nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo possono concordare, sulla base di una motivata autocertificazione, all'atto dell'immatricolazione ad un corso di studio, un percorso formativo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento didattico del corso stesso, che risulti almeno pari alla metà dei crediti formativi e comunque non oltre il sessantacinque per cento dei crediti previsti per ciascun anno di corso.
2. L'opzione a favore del regime di impegno a tempo parziale può essere manifestata altresì da studenti che si trovino in regime di tempo pieno al momento del rinnovo della iscrizione agli anni successivi. È data facoltà agli studenti in regime di impegno a tempo parziale di optare, al momento del rinnovo della iscrizione, per il regime a tempo pieno. È data inoltre facoltà agli studenti in regime di impegno a tempo parziale, al momento del rinnovo della iscrizione, di rivolgere istanza motivata al Consiglio di corso di studio di appartenenza volta alla riformulazione del proprio percorso formativo.
3. L'amministrazione si riserva di far luogo, a cadenza almeno biennale, agli opportuni accertamenti in merito al rispetto del percorso formativo concordato dagli studenti in regime di impegno a tempo parziale. L'esito negativo degli accertamenti suddetti ha rilievo per ciò che concerne la disciplina di carattere finanziario relativa alla condizione degli studenti a tempo parziale e fuori corso.
4. L'opzione formulata per la scelta del regime di impegno a tempo parziale non modifica la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici.
5. Lo studente impegnato a tempo parziale che non consegua il titolo di studio entro il termine concordato, comunque non oltre il numero doppio della durata normale del corso di appartenenza, è iscritto come fuori corso. Decorso l'ulteriore termine di due anni, lo studente decade automaticamente dalla iscrizione. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento.

**Art. 2**  
**Competenze dei Consigli di corso di studio**

1. A norma dell'art. 27 del regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di corso di studio si pronunziano sulle istanze degli studenti di opzione di cui all'art. 2 del presente regolamento, definendo il percorso formativo e adottando le misure di sostegno nei riguardi degli studenti a tempo parziale.

2. Con specifico riguardo ai corsi di studio a frequenza obbligatoria, è facoltà dei relativi Consigli concordare un percorso formativo con gli studenti a tempo parziale che concili l'obbligo di frequenza, al cui adempimento gli studenti stessi sono in ogni caso tenuti, con le esigenze di funzionalità del servizio didattico.

### **Art. 3** **Passaggio ad altro corso di studio**

In caso di passaggio ad altro Corso di studio lo studente è tenuto a rinnovare l'opzione per il regime prescelto.

## **CAPO II** **DISPOSIZIONI PARTICOLARI CON RIGUARDO ALLA CONDIZIONE DEGLI STUDENTI IN REGIME DI TEMPO PIENO, TEMPO PARZIALE E FUORI CORSO**

### **Art. 4** **Passaggi da un regime all'altro e decadenza**

1. Lo studente che non abbia conseguito il titolo di studio entro il termine stabilito per la durata del corso cui è iscritto si presume che abbia optato per il regime a tempo parziale, salva manifestazione di volontà in senso contrario espressa al momento del rinnovo dell'iscrizione. In quest'ultimo caso, lo studente è considerato fuori corso ed è obbligato, a pena di decadenza, a conseguire il titolo di studio entro il termine di due anni accademici. È parimenti considerato fuori corso lo studente non impegnato a tempo pieno che non consegua la laurea entro il termine concordato per la durata del corso di studio.

2. Lo studente considerato a tempo parziale ai sensi del comma precedente, primo inciso, dispone di un numero di anni corrispondente ai crediti formativi non ancora acquisiti al fine del regolare conseguimento del titolo di studio. Decorso tale periodo, lo studente è iscritto come fuori corso. Lo studente iscritto in un tempo anteriore alla introduzione del regime dei crediti formativi dispone di un numero di anni corrispondente agli esami non sostenuti al fine del regolare conseguimento del titolo di studio. Decorso tale periodo, lo studente è iscritto come fuori corso.

3. Lo studente che versi nella condizione di cui al comma precedente che non consegua il titolo di studio entro il termine di due anni accademici, a far data dalla sua iscrizione come fuori corso, decade automaticamente dal corso di studio di appartenenza.

4. Lo studente decaduto ai sensi dei commi precedenti può, entro il termine di cinque anni, fare richiesta di iscrizione allo stesso corso cui originariamente apparteneva, se attivo, ovvero ad un corso di studio analogo. In tal caso, la carriera pregressa, al fine del suo eventuale riconoscimento, totale o parziale, è sottoposta al vaglio del Consiglio di corso di studio cui fa domanda di iscrizione. Si applicano in ogni caso le disposizioni dei commi precedenti con riguardo alla decadenza dal corso di studio. Ove sia iscritto all'ultimo anno di corso e non consegua il titolo di studio entro il termine di due anni accademici, decade definitivamente dal corso di studio di appartenenza.

### **Art. 5** **Opzioni di impegno a tempo parziale ovvero a tempo pieno**

1. All'inizio di ogni anno accademico, lo studente può fare dichiarazione di passaggio dal regime di impegno a tempo parziale a quello a tempo pieno, e viceversa.

2. Gli studenti transitati dal regime a tempo pieno a quello a tempo parziale a norma del comma 1 dell'articolo precedente non soggiacciono a limitazioni in ordine all'acquisizione di crediti formativi per ciascun anno accademico.

## **Art. 6**

### **Disciplina di carattere transitorio**

1. Lo studente che, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, risulti iscritto ad anni successivi a quelli stabiliti per la durata normale del corso di studio di appartenenza è considerato in corso e a tempo parziale, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, sempre che non sia stato iscritto al corso stesso per un numero di anni complessivo pari al doppio della durata suddetta. Non conseguendo il titolo di studio entro tale termine, lo studente è iscritto fuori corso. Sono parimenti considerati fuori corso gli studenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino iscritti da un numero di anni superiore al doppio della durata del corso di studio di appartenenza.
2. Lo studente fuori corso che non consegua il titolo di studio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è considerato decaduto dal corso di studio di appartenenza. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli precedenti, anche al fine della eventuale reinscrizione.

## **Art. 7**

### **Disciplina dei trasferimenti da altre sedi universitarie**

1. Lo studente proveniente da altra sede universitaria può chiedere unicamente l'iscrizione ad un corso di studio attivo presso l'Università di Messina.
2. Ove lo studente proveniente da altra Università sia iscritto all'ultimo anno del corso di studio, a partire dall'anno immediatamente seguente versa nella medesima condizione in cui si trovano gli studenti in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

## **Art. 8**

### **Disciplina di carattere finanziario**

È fatto rinvio ad apposito regolamento con riguardo alla disciplina di carattere finanziario concernente la condizione degli studenti a tempo parziale ovvero fuori corso, a norma del presente regolamento.